

Risoluzione del Dipartimento militare federale

Autor(en): **[s.n.]**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **42 (1970)**

Heft 5

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-246104>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Risoluzione del Dipartimento militare federale

concernente il passaggio dei militari in altre classi dell'esercito al 1. gennaio 1971 e il proscioglimento dagli obblighi militari al 31 dicembre 1970

(Del 5 maggio 1970)

Il Dipartimento militare federale, visto l'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 31 gennaio 1968 concernente le attribuzioni del Dipartimento militare federale, della Commissione per la difesa nazionale militare, dello Stato maggiore di direzione e dei comandanti di truppa (ordinanza sulle attribuzioni),

risolve:

Art. 1

¹ Al 1. gennaio 1971 passano:

- a. nella landwehr: i soldati, gli appuntati e i sottufficiali nati nel 1938;
- b. nella landsturm: i soldati, gli appuntati e i sottufficiali nati nel 1928.

² Il passaggio dei capitani nella landwehr o nella landsturm avviene secondo le necessità.

³ Il passaggio degli ufficiali subalterni nella landwehr o nella landsturm si effettua, di regola, secondo il capoverso 1. Gli ufficiali subalterni possono eccezionalmente essere mantenuti in una classe dell'esercito più a lungo della truppa e dei sottufficiali, quando questo provvedimento è necessario per conservare gli effettivi regolamentari. Essi possono invece essere trasferiti prematuramente in un'altra classe dell'esercito, quando ciò sia necessario per raggiungere gli effettivi regolamentari (cfr. art. 36 OM).

Art. 2

Le prescrizioni sull'organizzazione dell'esercito (OT 61, OSMT 61) e sui controlli militari sono determinanti per la nuova incorporazione dei militari menzionati all'articolo 1.

Art. 3

¹ Al 31 dicembre 1970, i sottufficiali, gli appuntati, i soldati e i complementari nati nel 1920 e gli ufficiali nati nel 1915 saranno prosciolti dai loro obblighi militari. Sono riservati i capoversi 2 e 3.

² Gli ufficiali superiori restano incorporati oltre questo limite di età, sempreché non domandino entro il 31 agosto 1970, per la via di servizio se sono incorporati in un'unità (stato maggiore), il loro esonero al Servizio dell'aiutantura. Altri militari e complementari potranno, su domanda, essere impiegati oltre

questo limite di età, qualora e fintanto che ciò corrisponda a una necessità militare.

³ I militari che sono rimasti volontariamente incorporati oltre il limite di età dovranno essere prosciolti dai loro obblighi militari al 31 dicembre 1970, se ne fanno domanda.

Art. 4

¹ I lavori amministrativi concernenti il passaggio in altre classi dell'esercito e il proscioglimento dagli obblighi militari (mutazioni, ritiro dei libretti di servizio) vanno eseguiti tra il 15 settembre ed il 31 dicembre 1970.

² Per completare le loro formazioni di landwehr, i Cantoni dispongono, senza tener conto del luogo di domicilio, di tutti gli uomini che vi passano le loro formazioni di attiva, a eccezione di quelli che sono necessari alle formazioni federali. Per completare le loro formazioni di landsturm, i Cantoni dispongono di tutti i militari della landsturm e dei complementari domiciliati sul loro territorio, esclusi quelli che sono necessari alle formazioni federali.

³ I servizi del Dipartimento militare federale e le autorità militari cantonali che devono cedere reciprocamente sottufficiali, appuntati e soldati per il passaggio in altre classi dell'esercito spediranno i moduli del controllo di corpo 1.4, 1.5 e 1.6, entro il 31 ottobre 1970, al nuovo tenitore federale o cantonale.

⁴ La riunione speciale (ultima ispezione) degli uomini prosciolti dai loro obblighi militari al 31 dicembre 1970 dovrà essere tenuta il più tardi possibile, in ogni modo non prima del 1. novembre 1970. L'iscrizione rispettiva a pagina 8 del libretto di servizio, la spedizione dell'avviso di mobilitazione e, se del caso, degli ordini speciali che lo completano non può avvenire prima del 1. novembre 1970.

Art. 5

¹ La presente risoluzione entra in vigore il 20 maggio 1970.

² I servizi del Dipartimento militare federale e le autorità militari cantonali sono incaricati di eseguirla.